

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione

TITOLO I -ORARIO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA SU AREA PRIVATA

Art. 2 - Disposizioni generali

Art. 3 - Chiusura infrasettimanale

Art. 4 - Chiusure domenicali e festive

Art. 5 - Attività non soggette alle disposizioni sugli orari

Art. 6 - Grande distribuzione

Art. 7 - Deroghe

TITOLO II -ORARIO DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 8 - Ambito di applicazione

Art. 9 - Disposizioni generali

Art. 10 - Deroghe generali e speciali

Art. 11 - Attività miste

Art. 12 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago

Art. 13 - Chiusura infrasettimanale

Art. 14 - Informazione al pubblico

Art. 15 - Livelli minimi di assistenza all'utenza

Art. 16 - Ferie

TITOLO III - ORARIO DEGLI ACCONCIATORI, ESTETISTI, CENTRI DI ABBRONZATURA, TATUAGGI E PIERCING

Art. 17 - Ambito di applicazione

Art. 18 - Disposizioni generali

Art. 19 - Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva

Art. 20 - Deroghe

TITOLO IV - ORARIO DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Art. 21 - Disposizioni generali

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 22 - Eventi

Art. 23 - Orari di somministrazione e vendita di alcolici

Art. 24 - Sanzioni

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa su area privata, degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di intrattenimento e svago di cui al T.U.L.P.S., delle attività di parrucchiere, estetista ed attività assimilate, così come definite dalla vigente normativa e di vendita al dettaglio su area pubblica .
2. Il presente provvedimento disciplina altresì i turni di ferie, i giorni di chiusura ed apertura obbligatoria nonché ogni altro aspetto attinente l'apertura e la chiusura delle attività sopra indicate.
3. Sono fatte salve le disposizioni nazionali o regionali che prevedono speciali poteri del Sindaco in materia di disciplina degli orari delle attività economiche.

Titolo I – Orario degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa su area privata

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita, in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti.
2. Gli esercizi commerciali di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore **7.00 alle ore 22.00**; l'esercente, nel determinare il proprio orario di apertura e chiusura, non deve comunque superare il limite delle 13 ore giornaliere.
3. All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura mediante cartelli o altri mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio.
4. Previa consultazione delle organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, il Comune può consentire nei periodi di maggiore afflusso turistico, o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza o nel periodo estivo (compreso tra il 15/06 e il 15/09), l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore 24.00, anche in deroga al limite delle tredici ore giornaliere di cui al secondo comma.

Articolo 3

Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio di vendita è facoltativa.
2. Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana – preferibilmente comprensivi del lunedì mattina - che saranno scelti e resi noti all'ufficio comunale competente in forma scritta e al pubblico con mezzi idonei visibili dall'esterno del negozio.
3. Chi non effettua il giorno di chiusura settimanale, qualunque ne sia il motivo, vi rinuncia per tutta la settimana (cioè non recupera il turno di riposo negli altri giorni).

Articolo 4

Chiusure domenicali e festive

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura domenicale e festiva , salve le deroghe espressamente previste.
2. Nel caso di più di due festività consecutive, è fatto obbligo agli esercizi operanti nel settore alimentare di garantire l'apertura al pubblico nel giorno dell'ultima festività. Nel caso in cui tale giorno coincida con un giorno nel quale è prevista la

chiusura obbligatoria degli esercizi, l'apertura è consentita, a scelta, in uno degli altri giorni.

3. E' comunque obbligatoria la chiusura totale degli esercizi nei giorni:

- | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Pasqua- Lunedì di Pasqua- 1[^] Maggio- 25 Dicembre- 26 Dicembre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Articolo 5

Attività' non soggette alle disposizioni sugli orari

1. Le disposizioni in materia di orari di cui all'agli articoli precedenti, non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purchè esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:
 - a) rivendite di generi di monopolio;
 - b) esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici ed alberghieri;
 - c) esercizi di vendita situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
 - d) rivendite di giornali;
 - e) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
 - f) stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e permanente;
 - g) sale cinematografiche
 - h) commercio all'ingrosso.

Articolo 6

Grande distribuzione

1. Tutte le attività presenti all'interno del centro commerciale, comprese quelle artigiane, devono rispettare l'orario di apertura e di chiusura del centro.

Articolo 7

Deroghe

1. Gli esercizi di vicinato per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non effettuata a mezzo di apparecchi automatici installati in appositi locali possono restare aperti ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette a condizione che :
 - I locali siano adibiti a tale attività in modo esclusivo
 - Il punto vendita sia privo di personale
 - I distributori automatici siano privi di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi tipo
 - Le bevande non siano contenute in contenitori di vetro (bottiglie o simili)
 - Sia presente il sistema di videosorveglianza interno ed esterno installato ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

Titolo II - Orario degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 8

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande soggetti a regolamentazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia, ed alle attività di somministrazione di alimenti e bevande costituiti da un'unica tipologia di cui alla L.R. 11/08.

Articolo 9

Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura al pubblico garantendo una copertura del servizio nel rispetto della quiete pubblica, fra un minimo di 5 ed un massimo di 18 ore.
2. Nei limiti di cui al precedente comma l'orario degli esercizi pubblici si articola dalle ore **05.00 alle ore 03.00** del giorno successivo e alle ore **04.00** relativamente alle giornate del sabato (notte tra venerdì e sabato) e della domenica (notte tra sabato e domenica) e tutti i prefestivi.
3. Nell'ambito dell'orario prescelto è data facoltà all'esercente di anticipare la chiusura o posticipare l'apertura di un'ora.
4. E' consentito agli esercenti di completare le operazioni di pulizia entro la mezz'ora successiva all'orario di chiusura, fermo restando l'obbligo di cessare ogni attività di intrattenimento e di somministrazione, e di non servire altre consumazioni dopo l'orario di chiusura.

Articolo 10

Deroghe generali e speciali

1. Per obiettive esigenze di pubblico interesse, accertate con apposito provvedimento il Sindaco può disporre modifiche ai limiti orari di cui sopra anche per singoli esercizi o per specificate zone o determinate attività anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o attività nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale.

Articolo 11

Attività miste

1. Gli esercizi artigianali operanti nel settore alimentare (con esclusione dei panifici e dei laboratori artigianali purchè non effettuino attività di vendita oltre l'orario consentito) quali rosticcerie, gastronomie, fritterie, pizzerie da asporto, piadinerie, yogurterie, pasticcerie, gelaterie, kebaberie, cornetterie e similari, con o senza autorizzazione per la somministrazione, esercitate su area/locali privati osservano la disciplina degli orari già prevista per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 9 del Tit. II.

Articolo 12

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago

1. Il presente articolo disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago quando quest'ultima è prevalente rispetto alla prima ossia nei casi in cui la superficie utilizzata per il

suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività:

- a) **manifestazioni all'aperto:**
gli orari di esercizio delle attività di trattenimento e svago svolte nell'ambito di manifestazioni varie all'aperto non potranno protrarsi oltre le ore 01,30.
 - b) **locali serali :**
piano bar, disco-bar, american-bar, lounge bar, locali serali ed esercizi similari osservano la disciplina degli orari già prevista per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 8 del Tit. II.
 - c) **locali notturni :**
esclusivamente discoteche, night club, sale da ballo devono effettuare l'apertura della propria attività non prima delle 15.00 e la chiusura non oltre le 4.00. E' data agli esercenti la facoltà di posticipare l'orario di chiusura fino alle ore 6.00 nei giorni 24, 25, e 31 dicembre, , 6 gennaio, 14 febbraio (San Valentino), ultimo di Carnevale , 15 agosto e 31 ottobre (Halloween).
 - d) **stabilimenti balneari :**
gli orari delle attività di intrattenimento musicale e danzante svolte nel periodo estivo dagli stabilimenti balneari che siano anche in possesso delle autorizzazioni comunali previste dagli art. 68 e 80 del T.U.L.P.S. vengono fissati nel limite massimo delle ore 03.00 nelle notti tra domenica e lunedì, lunedì e martedì, martedì e mercoledì, mercoledì e giovedì e giovedì e venerdì; nel limite massimo delle ore 04.00 nelle notti tra venerdì e sabato e sabato e domenica, salvo casi particolari da disciplinarsi con apposita deroga.
2. Gli esercizi di cui alle lettere b),c) e d) che intendano accedere agli orari di massima apertura o comunque chiudano la propria attività dopo le ore 24.00, devono ottemperare alle seguenti prescrizioni:
- essere dotati di sistema di videosorveglianza interna ed esterna installato ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali
 - utilizzare una guardia giurata, dipendente di un istituto di vigilanza in possesso di regolare licenza di pubblica sicurezza, presente sul posto dall'inizio alla fine dell'attività ed un numero adeguato di operatori di sicurezza, regolarmente iscritti negli elenchi della Prefettura, proporzionato al locale ed al flusso degli avventori.

Articolo 13

Chiusura infrasettimanale

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa.
2. Gli esercenti hanno facoltà di osservare una o più giornate di riposo settimanale da scegliere in modo da garantire idonei livelli di servizio alla collettività e da comunicare all'ufficio comunale competente in forma scritta.
3. La comunicazione relativa al/i giorno/i di chiusura settimanale è soggetta all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale
4. Nel caso in cui il giorno di chiusura coincida con una festività, l'esercente ha la facoltà di tenere aperto l'esercizio, senza possibilità di recuperare la giornata di chiusura infrasettimanale.

Articolo 14

Informazione al pubblico

1. Gli esercenti hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico, l'orario prescelto ed il/i giorni di eventuale chiusura infrasettimanale con l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno del negozio e con altri strumenti idonei al medesimo scopo.

Articolo 15

Livelli minimi di assistenza all'utenza

1. Il Comune, al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura per turno, previa concertazione con le associazioni di categoria.

Articolo 16

Ferie

1. Gli esercizi di somministrazione potranno chiudere per ferie estive ed invernali ma si dovrà vigilare a che - all'interno della stessa zona - sia garantita l'apertura di almeno un esercizio.
2. Al fine di cui al precedente comma, il Comune formerà apposita graduatoria per zona secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute e qualora valuti la carenza del servizio, potrà disporre turni di apertura obbligatori.
3. Gli esercenti che intendano chiudere per **ferie invernali**, dovranno inoltrare idonea richiesta almeno 30 giorni prima su apposito modello predisposto dallo SUAP del Comune
4. Gli esercenti che intendano chiudere per **ferie estive**, dovranno inoltrare idonea richiesta al Comune su apposito modello predisposto dallo SUAP del Comune a partire dal 1 aprile e fino al 30 aprile di ogni anno. Nel caso di più domande pervenute entro i termini ed aventi ad oggetto lo stesso periodo, sarà data precedenza all'esercente che avrà presentato anticipatamente la domanda.

Titolo III - Orario degli acconciatori , estetiste, centri di abbronzatura, tatuaggi e piercing

Articolo 17

Ambito di applicazione

1. Gli orari di esercizio dell'attività acconciatori, estetista centri di abbronzatura, tatuaggi e piercing ed attività assimilate sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.

Articolo 18

Disposizioni generali

1. Gli esercenti sono liberi di determinare il proprio orario di apertura e chiusura in base alle esigenze dell'utenza e nel rispetto dei limiti di cui ai commi seguenti.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, gli esercizi di cui al presente titolo possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 8,30 alle ore 21.00. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere anche nel caso di orario continuato, fermo restando il rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro subordinato.
3. E' consentito agli esercenti protrarre l'orario di chiusura oltre l'orario massimo, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni già in corso.
4. All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura mediante cartelli o altri mezzi idonei visibili all'esterno del negozio riportante gli estremi della comunicazione presentata al Comune.
5. E' fatto obbligo agli esercenti che svolgono congiuntamente l'attività di parrucchiere, estetista ed attività assimilate di osservare un unico orario.

Articolo 19

Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva

1. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa.
2. E' fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e in tutte le festività civili e religiose infrasettimanali riconosciute a livello nazionale, fatta salva la possibilità di poter derogare a tale obbligo nelle giornate individuate nel calendario annuale valido per gli esercizi di commercio al dettaglio e fermo restando il rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro subordinato.

Articolo 20

Deroghe

1. Alla vigilia delle festività, con esclusione delle domeniche, è autorizzata la protrazione dell'orario di chiusura serale non oltre le ore 22,30.
2. Nel mese di dicembre e fino al 6 gennaio dell'anno successivo, la chiusura di cui all'art. 18 è facoltativa con esclusione del 25 dicembre.

Titolo IV – Orario delle attività di commercio su area pubblica

Articolo 21

Disposizioni generali

1. Gli orari di esercizio dell'attività di vendita svolta nei mercati comunali coperti e scoperti sono stabiliti dall'Amministrazione comunale, anche in maniera diversificata e potranno essere modificati con Determinazione Dirigenziale.
2. L'attività di vendita su aree pubbliche effettuata in forma itinerante, nelle modalità previste dal vigente Regolamento Comunale, può essere esercitata in tutti i giorni della settimana dalle ore **07.00** alle ore **22.00**.
3. L'attività di commercio su area pubblica svolta su posteggi isolati, anche stagionali, può essere esercitata, a seconda della modalità, nei seguenti orari:
 - la vendita di merci (libri, fiori, articoli da mare ecc.) anche svolta nei chioschi, si raccorda agli orari previsti per gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e può essere esercitata dalle ore **07.00** alle ore **22.00**, non superando il limite delle 13 ore giornaliere. Nel periodo estivo, in concomitanza con la stagione balneare (come da apposita Ordinanza Regionale) si può esercitare dalle ore **07.00** alle ore **24.00**, non superando il limite delle 15 ore giornaliere.
 - la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) (con furgoni mobili) può essere esercitata dalle ore **17.00** alle ore **03.00** del giorno successivo e alle ore **04.00** relativamente alle giornate del sabato (notte tra venerdì e sabato) e della domenica (notte tra sabato e domenica) e tutti i prefestivi.
 - b) nei chioschi a ciò autorizzati, può essere esercitata in osservanza della disciplina degli orari già prevista per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 9 del Tit. II.

Titolo V – Disposizioni comuni

Articolo 22

Eventi

1. In occasione di manifestazioni espositive, culturali, commerciali, sportive e ricreative di particolare importanza, il Sindaco può, anche su richiesta dei promotori delle manifestazioni stesse, concedere alle attività economiche contemplate nel presente disciplinare, la facoltà di proroga dell'orario di apertura prescelto e di deroga all'osservanza dell'obbligo della chiusura domenicale e/o festiva.

Articolo 23

Orari di somministrazione e vendita di alcolici

1. Tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande compresi quelli nei quali si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, i circoli privati, le attività miste di cui all'art. 11 del presente atto, nonché quelli autorizzati alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubbliche devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore **03.00** e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo disposizioni diverse da parte del Questore. Detta limitazione non è prevista nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio e in quella tra il 15 ed il 16 di agosto.
2. Qualora detti esercizi proseguano la propria attività oltre le ore 24.00 è obbligatorio munirsi del rilevatore del tasso alcolemico.
3. Alle medesime attività si applica il divieto di vendita per asporto di bevande dalle ore 23.00 e fino alla chiusura degli esercizi, direttamente con contenitori di vetro (bottiglie o simili)

Articolo 24

Sanzioni

1. La mancata osservanza di quanto disposto con il presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalle specifiche norme di cui all'art.1 commi dal 139 al 141 della L.R. n° 11/08, come modificati dagli art. 26, 27 e 28 della L.R. n° 17/10, art. 13 del Regolamento Comunale approvato con D. di C.C. n° 143 del 25/09/07 e art. 49 del Regolamento Comunale approvato con D. di C.C. n° 208 del 17.12.2010.
2. Si applicano altresì – ove previsto - le sanzioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e all'art. 16 della L.689/81, come deliberato con atto di G.C. n° 225 del 5.03.09.